



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI

DEL 02/03/2016

OGGETTO: Acquisto materiale inerti, asfalto a freddo, cemento e sale antipolvere antighiaccio per il Settore LLPP - Servizio Infrastrutture viarie: affidamento, previo richiesta di offerta - Mercato elettronico, alla ditta SUPERBETON SPA di Susegana (TV) - CIG: Z4617C5E83

Onere: € 17517,29 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti

Vista la richiesta n. 3165 del 11/12/2015 pervenute dal Settore LLPP – Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletiche (agli atti), con la quale:

- si chiede di provvedere alla fornitura di materiale inerti, asfalto a freddo e altro materiale occorrenti per la manutenzione strade, nelle quantità e tipologie indicate nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, materiale necessario a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, materiale essenziale per provvedere alla manutenzione ordinaria delle strade cittadine;
- si autorizza ad imputare la complessiva spesa al capitolo 171218 del bilancio 2016;
- si comunica il seguente CIG: Z4617C5E83

Richiamati:

- il vigente art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che così recita: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#)**. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento "
- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv. con legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, che così recita: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.";

Considerato che l'acquisizione in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Amministrazione Comunale è obbligata ad utilizzare le convenzioni di CONSIP o di altri soggetti aggregatori e cioè:

- applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014 (convertito in legge 89/2014) come modificato dall'art. 1, 499 della Legge 208/2015, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; per l'anno 2016, in base al DPCM (in corso di pubblicazione) le categorie (di interesse per l'ente locale) e le soglie sono le seguenti:

Categoria di beni e servizi	Soglia
Farmaci	40.000
Ausili per l'incontinenza	40.000
Medicazioni generali	40.000
Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Vigilanza armata	40.000
Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Guardiania	40.000
Manutenzione immobili ed impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

- applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;

- applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012) come modificato dall'art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208, per le categorie merceologiche di:

- energia elettrica,
- gas,
- carburanti rete e carburanti extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e telefonia mobile”.
- Buoni pasto (Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 22/12/2015 (G.U. 4/2/2016 n. 28)

Considerato altresì che:

- con riferimento all'art. 68- bis del Dlgs. 163/2006 e smi non è stato emanato alcun decreto ministeriale per la definizione dei criteri minimi ambientali relativi alla categoria merceologica di cui al presente atto; a tal fine si precisa che alla data odierna i decreti sono limitati alle seguenti categorie merceologiche:
 - arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)

- edilizia
 - gestione dei rifiuti
 - servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
 - servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
 - elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
 - prodotti tessili e calzature
 - cancelleria (carta e materiali di consumo)
 - ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
 - servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)
 - trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile)
- con riferimento all'art. 9, comma 7, d.l. 66/2014 (convertito in legge 89/2014), l'A.N.AC non ha pubblicato i prezzi di riferimento relativi alla categoria merceologica di cui al presente atto; a tal fine si precisa che alla data odierna sono stati pubblicati solo i prezzi di riferimento della carta in risme;

Rilevato che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- la fornitura in oggetto rientra nella iniziativa "PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni e Attività operative" attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);
- conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall'art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l'obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP

Ritenuto pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia di procedure di acquisto di:

- procedere ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., all'acquisto dei beni attraverso il Mercato Elettronico della P.A.;
- affidare, a seguito delle richieste di offerta – RdO n. 1081769 anno 2015 (di cui si allegano le Condizioni particolari di contratto, il Riepilogo dei dati generali della procedura e il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute), la fornitura di materiale inerti, asfalto a freddo e altro materiale per la manutenzione strade, descritto nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla seguente ditta, che ha offerto il prezzo complessivo più basso (art. 82 del Dlgs. 163/2006 s.m.i.):
 - SUPERBETON SPA – Via IV Novembre, 18 – 31010 SUSEGANA (TV) – Codice Fiscale e Partita IVA 01848280267, (Codice Fornitore Ascot: 4747), a fronte di una spesa complessiva di €. 14.358,43 oltre IVA di legge;

Preso atto che la ditta SUPERBETON SPA di Susegana (TV) Codice Fiscale e Partita IVA 01848280267 è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operante nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura di Treviso (provincia in cui la ditta ha la propria sede)

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), per le procedure in argomento, acquisiti dal Settore LLPP - Servizio Infrastrutture viarie e segnaletiche, è la seguente: CIG: Z4617C5E83

Dato atto che

- ai fini della verifica dell'autodichiarazione presentata dalla ditta SUPERBETON SPA in sede di presentazione dell'offerta, è stata inoltrata la richiesta del DURC per via telematica tramite lo Sportello Unico
- è stato chiesto alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Treviso il certificato del casellario giudiziale dei soci della ditta SUPERBETON SPA
- in data 18.1.2016 con nota prot. 5763 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso – il certificato di regolarità fiscale della ditta SUPERBETON SPA ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs 163/2006;
- la documentazione a comprova del possesso dei requisiti suddetti, è ancora pervenuta da parte degli organi competenti e limitatamente al casellario e al DURC risultano regolari;

Dato atto altresì che :

- con nota del 12.2.2016 (acquisita a protocollo al numero 17607 del 15.02.2016) l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – Settore Controlli – Ufficio Grandi contribuenti ha dichiarato che a carico della Ditta SUPERBETON SPA risultano delle violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse
- con nota prot. 16192 del 17.2.2016 è stato avviato il procedimento di esclusione di Superbeton S.p.A. dalla rdo n. 1081769;
- con nota del 24.2.2016 (acquisita a protocollo al n. 22330/2016) la ditta SUPERBETON SPA ha comunicato che relativamente alla partita a tuolo AUT5B03T100165201/I per un importo complessivo di Euro 318865,75 è pendente il ricorso nr. 100893-t5s (presentato in data anteriore alla scadenza della RDO)
- la determina AVCP N. 1 del 12.1.2010 così recita al punto 9 “ Sono esclusi dalla partecipazione alle gare *“coloro che hanno commesso violazioni, **definitivamente accertate**, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”*. La disposizione riproduce quasi fedelmente quanto previsto per i lavori pubblici dalla lettera g) dell'articolo 75 del d.P.R. n. 554/1999 con l'unica variazione della sostituzione del termine *“irregolarità”* con il termine *“violazioni”*, mentre introduce una novità sostanziale per il settore dei servizi e delle forniture richiedendo, ai fini dell'esclusione, l'accertamento definitivo della violazione. La definitività dell'accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.
E' stato, peraltro, chiarito dalla Corte di Giustizia (cfr. sez. I, 9 febbraio 2006, C226/04 e C-228/04) e sancito dai giudici amministrativi nazionali, che laddove l'impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, la stessa deve essere considerata in regola, a condizione che provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell'offerta.”
- la determina AVCP N. 1 del 16.5.2012 così recita al punto 6 “ *La lettera i) dell'articolo 38 del Codice, che prevede la sanzione espulsiva per l'operatore economico che abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, non ha subito modifiche da parte del decreto sviluppo. Tuttavia, quest'ultimo, nel comma 2 dell'art. 38 del Codice, ha inserito un capoverso in cui si chiarisce la portata dell'aggettivo grave. In materia di violazioni contributive, il legislatore riconduce la gravità ad ogni violazione ostantiva al rilascio del D.U.R.C. di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Di fatto, l'emissione di un D.U.R.C. irregolare equivarrebbe ex se alla sussistenza di una grave irregolarità, accertata, a monte, dall'ente previdenziale, senza che a riguardo residui alcun margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante. In linea con quanto affermato dall'Autorità nella determinazione n. 1/2010, il rapporto tra D.U.R.C. e valutazione finale circa il possesso del requisito generale di partecipazione è stabilito nel senso che la stazione appaltante è comunque vincolata alle risultanze del D.U.R.C. (cfr. sul punto ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 6072 del 18.11.2011, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5936 del 24.08.2010, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1930 del 06.04.2010).*

Per quanto riguarda, poi, il requisito della definitività dell'accertamento, il decreto sviluppo non ha effettuato alcuna precisazione in merito, rimangono, quindi, valide le indicazioni fornite dall'Autorità nella determinazione n. 1/2010 che risultano condivise anche dalla giurisprudenza (cfr. in argomento Consiglio Stato, sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5194, secondo cui "La giurisprudenza ha inoltre espresso, sotto altro profilo, il principio per cui lo stato di "definitivo accertamento" delle violazioni contributive può essere rinvenuto, in pratica, in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, né del termine per esperirli. E' in questo senso che si dice che ai fini della valutazione della definitività dell'accertamento, per gli effetti dell'art. 38, comma 1 lett. i), d.lgs. n. 163/2006, occorre che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara: (i) sia spirato il termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento in sede amministrativa, o il relativo ricorso amministrativo sia stato respinto con provvedimento definitivo, e (ii) non sia stato proposto ricorso giurisdizionale (senza che una proposizione solo successiva del ricorso giurisdizionale possa valere ad infirmare l'efficacia preclusiva del d.u.r.c. negativo) (C.d.S., V, 13 luglio 2010, n. 4511; Sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 716)."

e pertanto, essendo in presenza di un ricorso pendente, la violazione non può ritenersi definitivamente accertata;

Visti:

- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n° 82 del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii.;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 approvato con DCC n° 82 del 16.12.2015
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009), anche con in riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 08/04/2015;
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese di materiale inerti, asfalto a freddo, cemento e sale antipolvere antighiaccio;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti;

Vista la legge n. 136/2010;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti";

Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;

Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 08/09/2010;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 20/05/2015 avente ad oggetto “Aspetto macro-strutturale. Modifiche organizzative. Indirizzi sulla composizione del fondo relativo alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti”;
- la determinazione dirigenziale n. 1077 del 13/07/2015 avente ad oggetto “Atto di Organizzazione del Settore Affari Istituzionali Protocollo Contratti e Appalti”, come rettificata dalla Det. Dirig. 1089/2015;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di materiale inerti, asfalto a freddo e altro materiale per manutenzione strade, per il Servizio Infrastrutture viarie e segnaletiche nelle quantità e tipologie descritte nell'Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attraverso il mercato elettronico istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., alla seguente ditta:
 - SUPERBETON SPA – Via IV Novembre, 18 – 31010 SUSEGANA (TV) – Codice Fiscale e Partita IVA 01848280267, (Codice Fornitore Ascot: 4747), per una spesa complessiva di €. 14.358,43 oltre IVA di legge;
2. di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), per le procedure in argomento, acquisiti dal Settore LLPP - Servizio Infrastrutture viarie e segnaletiche, è il seguente: CIG: Z4617C5E83
3. di precisare che, ai sensi dell'art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica Amministrazione di Consip SpA, il contratto si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale invio alla ditta affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto Aggiudicatario (Punto Ordinante);
4. di comunicare l'affidamento precisando che:
 - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a. .
 - di riservare la possibilità per l'Amministrazione Comunale di:
 - revocare l'aggiudicazione e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
 - revocare l'aggiudicazione nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito dell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale dell'amministratore unico e del preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274/97;
 - revocare l'aggiudicazione nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito dell'acquisizione del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs 163/2006;
 - revocare l'aggiudicazione nel caso in cui emerga l'esclusione all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) a seguito dell'acquisizione di un successivo provvedimento definitivo dalla Prefettura competente;
4. di impegnare, a favore della ditta SUPERBETON SPA – Via IV Novembre, 18 – 31010 SUSEGANA – Codice Fiscale e Partita IVA 01848280267, (Codice Fornitore Ascot: 4747), la

spesa complessiva di €. 17.517,29, imputandola all'esercizio finanziario anno 2016, in cui la stessa sarà esigibile:

- €. 17.517,29 – al capitolo 171218 - Codice Siope 1212 – Codice U.: 01.03.01.02.999;

5. di partecipare, ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti, quanto sopra disposto alla ditta aggiudicataria nonché a tutti i candidati che hanno presentato offerta;

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore AA. II., Appalti, Contratti e Protocollo
Dott. Maurizio Tondato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dr. Maurizio Tondato, in qualità di Vice Segretario Generale del Comune di Treviso - Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che la fornitura di materiale inerte, asfalto a freddo e altro materiale per la manutenzione strade, di cui al presente provvedimento:

- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a' sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- rientra nella iniziative "PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni e Attività operative" attive del mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n. 207).

pertanto è rispettata la condizione prevista dall'art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l'obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore AA. II., Appalti, Contratti e Protocollo
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

4. di impegnare, a favore della ditta SUPERBETON SPA – Via IV Novembre, 18 – 31010 SUSEGANA – Codice Fiscale e Partita IVA 01848280267, (Codice Fornitore Ascot: 4747), la spesa complessiva di €. 17.517,29, imputandola all'esercizio finanziario anno 2016, in cui la stessa sarà esigibile:

· €. 17.517,29 – al capitolo 171218 - Codice Siope 1212 – Codice U.: 01.03.01.02.999;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa di Euro 17.517,29 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a favore della Ditta SUPERBETON SPA (C.F./P.I. 01848280267 - ascot 4747) al cap. 171218 "VIABILITA' E SEGNALETICA ACQUISTO BENI" (U 1.3.1.2.999) - imp.2016/1413

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria